

**Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
Complessivi n. 3 posti di ricercatore universitario**

IL RETTORE

- Visto** il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accessori documenti amministrativi;
- Vista** la Legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la realizzazione della parità uomo-donna sul lavoro;
- Vista** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni
- Visto** il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante norme sulle modalità di svolgimento di concorsi nelle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la Legge 21 giugno 1995, n. 236 e successive modificazioni;
- Visto** il D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693;
- Vista** la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l'art. 51, comma 4;
- Vista** la Legge 12 marzo 1998, n. 68 contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la Legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e che reca norme per il reclutamento di tale personale;
- Vista** la Legge 19 ottobre 1999, n. 370;
- Visto** il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
- Visto** il D.M. 4 ottobre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono stati rideterminati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari;
- Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.3.2000, con la quale è stata approvata l'introduzione di un contributo per spese generali e postali pari a L. 50.000 (Euro 25,82) per la partecipazione a valutazioni comparative per il reclutamento di professori e ricercatori;
- Visto** il D.R. n. 1754 del 19 aprile 2001, con il quale è stato emanato il regolamento dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori;
- Visto** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Visto** il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante l'attuazione della direttiva 200/78/CE per il trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro;
- Visto** l'art. 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- Vista** la Legge 4 novembre 2005, n. 230;

- Vista** la Legge 15 aprile 2004, n. 106 e il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, recanti norme in materia di deposito dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- Viste** le richieste di procedura di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore di ruolo deliberate dai Consigli delle Facoltà interessate;
- Considerato** che il posto per il quale viene richiesta la procedura di valutazione comparativa gode della relativa copertura finanziaria e rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Visto** il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, ed in particolare l'art. 12, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2008, n. 31;

D E C R E T A

Art. 1 Tipologia della procedura

L'Università degli Studi di Milano - Bicocca indice procedura di valutazione comparativa per la copertura di complessivi n. 3 posti di ricercatore universitario di ruolo presso le Facoltà e per i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

n. 1 posto – MED/28 – Malattie Odontostomatologiche

Per la suddetta procedura non è previsto alcun limite in relazione al numero di pubblicazioni da presentare

Lingua straniera richiesta: inglese

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

n. 1 posto – INF/01 - Informatica

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare è fissato in 8

Lingua straniera richiesta: inglese

n. 1 posto – BIO/10 – Biochimica

Per la suddetta procedura non è previsto alcun limite in relazione al numero di pubblicazioni da presentare

Lingua straniera richiesta: inglese

Le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari sono contenute nel D.M. 4.10.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduto dai candidati, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Non possono partecipare alle valutazioni comparative:

- 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- 4) i professori universitari di ruolo di I e II fascia inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura;
- 5) coloro che non abbiano rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 10, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117: "Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termine di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a 15."

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura.

Art. 3 Domande di ammissione

Coloro che intendano partecipare a una delle valutazioni comparative di cui all'art. 1 devono presentare domanda in carta semplice secondo lo schema allegato (All. A), fornito anche per via telematica sul sito <http://www.unimib.it/>, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso dell'emissione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami. Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile.

La domanda di ammissione, debitamente firmata, può essere consegnata a mano all'Ufficio Valutazioni Comparative dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca - P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 - Milano, Edificio U6 - IV piano, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.45, o spedita al Rettore di questo Ateneo - P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sul plico contenente la domanda e i relativi allegati devono essere riportati a stampatello i seguenti dati:

- **cognome, nome e indirizzo del candidato**
- **procedura di valutazione comparativa a n. posto/i di ricercatore**
- **settore scientifico-disciplinare**
- **Facoltà**
- **G.U. di pubblicazione dell'avviso di bando**
- **La dicitura "DOMANDA E TITOLI DEL CANDIDATO"**

Nella domanda, il candidato deve indicare, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, la qualifica per la quale chiede di essere ammesso a partecipare, la Facoltà e il settore scientifico-disciplinare.

Coloro che intendono partecipare a più valutazioni comparative devono presentare distinte domande per ciascuna di esse.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- 1) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita e il codice fiscale, se posseduto;
- 2) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini italiani gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
- 3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;
- 4) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- 5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- 6) di non essere professore universitario di ruolo di prima o seconda fascia o ricercatore universitario presso un'Università italiana inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda;
- 7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 23.3.2000, n. 117, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termine di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a 15. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di 5 o 15 [sia] superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida".

La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) comporta l'esclusione dalla valutazione comparativa.

Il candidato avente cittadinanza diversa da quella italiana dovrà inoltre dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104.

I candidati sono tenuti a versare un contributo pari a Euro 25,82 sul conto corrente postale n. 43930205 intestato all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, Servizio Tesoreria, o sul conto corrente bancario n. 00000200X71 – CIN: K - ABI 05696 – CAB 01628 – (IBAN: IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71 – SWIFT POSOIT22XXX) - aperto presso la BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Agenzia di Milano – Ag. n. 29 - Bicocca – P.zza della Trivulziana, 6 – 20126 Milano – intestato all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, indicando obbligatoriamente la causale: "Contributo per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa a posti di ricercatore per il settore scientifico disciplinare presso la Facoltà di"

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione a pena di esclusione dalla procedura.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:

- 1) fotocopia della carta di identità e del codice fiscale (ove posseduto);

- 2) curriculum, datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica nonché il curriculum dell'attività clinico assistenziale per i settori scientifico disciplinari per i quali è richiesto;
- 3) tutti i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa con relativo elenco, datato e firmato;
- 4) elenco numerato, datato e firmato delle pubblicazioni da presentare con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 4, già stampate alla data di scadenza del bando, con l'indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione oppure del titolo, del numero della raccolta o del volume e dell'anno di riferimento;
- 5) ricevuta del versamento di Euro 25,82.

I titoli che il candidato intende presentare debbono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

I candidati aventi cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (All. B) o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (All. C) attestanti la conformità all'originale delle copie in carta semplice.

I candidati non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea ma regolarmente soggiornanti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti italiani. Al di fuori di tali casi, i candidati non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea ma autorizzati a soggiornare nel territorio italiano possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Nei restanti casi, le qualità personali e i fatti devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla procedura per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali.

Art. 4 Pubblicazioni

Entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto costitutivo delle commissioni giudicatrici nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - Concorsi ed esami, i candidati devono inviare le pubblicazioni scientifiche, con apposito plico raccomandato, all'Ufficio Valutazioni Comparative di questo Ateneo e, inoltre, ai singoli commissari, presso le sedi universitarie di appartenenza.

Il rispetto del termine perentorio di 30 giorni, previsto dal precedente comma, sarà comprovato esclusivamente dal timbro postale.

Il plico destinato all'Ufficio Valutazioni Comparative può anche essere consegnato a mano, negli orari di apertura al pubblico indicati all'art. 3. In tal caso, il rispetto del termine perentorio di 30 giorni sarà comprovato dalla relativa ricevuta.

Le pubblicazioni scientifiche, devono essere numerate in ordine progressivo, e corredate dal relativo elenco datato e firmato, identico a quello allegato alla domanda di partecipazione.

Le pubblicazioni contenute nell'elenco allegato alla domanda ma non prodotte e quelle inviate ma non comprese nell'elenco stesso non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.

L'inosservanza del limite massimo delle pubblicazioni da presentare, ove previsto dall'art. 1 del presente bando, comporta l'esclusione del candidato dalla procedura valutativa.

Sul plico contenente le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per posti di ricercatore" e devono essere indicati chiaramente la Facoltà, la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare per il quale l'interessato intende partecipare, nonché il cognome, nome e indirizzo del candidato.

Le pubblicazioni scientifiche e gli eventuali titoli possono essere prodotti in originale, in copia conforme o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato deve allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante che la copia presentata è conforme all'originale (All. C).

Sono valutabili ai fini della presente procedura le pubblicazioni scientifiche edite e i documenti stampati entro la data di scadenza del bando, per i quali sia previsto l'obbligo del deposito legale presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, ai sensi della Legge 15.4.2004, n. 106 e del D.P.R. 3.5.2006, n. 252, nonché gli estratti di stampa.

Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli autori, il titolo, la casa editrice, la data e il luogo di edizione oppure il titolo, il numero della raccolta o del volume e l'anno di riferimento.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione.

Per i documenti destinati al deposito legale e elencati nell'art. 4 della legge 106/2004, l'assolvimento di tale obbligo deve essere comprovato da idonea certificazione, allegata alla pubblicazione di riferimento, rilasciata dal soggetto su cui grava l'obbligo, oppure da una dichiarazione del candidato sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti che la pubblicazione è stata stampata entro la data di scadenza

del bando con l'indicazione del nome, ovvero della denominazione o della ragione sociale, del domicilio o della sede del soggetto obbligato al deposito.¹

Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle sottoindicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Il candidato che partecipa a più procedure di valutazione comparativa deve far pervenire, nella sede indicata nel bando, tanti plichi di pubblicazioni, con annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa.

Art. 5 **Esclusione dalla valutazione comparativa**

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore.

Art. 6 **Costituzione delle commissioni giudicatrici**

Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalità indicate negli articoli 2 della Legge 3.7.1998, n. 210 e 3 del D.P.R. 23.3.2000, n. 117.

Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - Concorsi ed esami.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione del Rettore.

In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto nella Commissione giudicatrice subentra il professore della stessa fascia o ricercatore che abbia riportato il maggior numero di voti.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle Commissioni giudicatrici.

¹ I soggetti obbligati al deposito legale sono:

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- b) il tipografo, ove manchi l'editore;
- c) il produttore o il distributore di consumatori non librari o di prodotti editoriali similari.

Art. 7 Ricusazione

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

Art. 8 Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame

Le Commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate al Responsabile del procedimento di cui all'art. 15 del presente bando, il quale ne assicura la pubblicità, presso l'albo dell'Ateneo – P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 - Milano, per almeno 7 giorni consecutivi prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

- a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.

Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative:

- a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
- e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3 - comma 2 - del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
- f) l'attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Devono essere valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27.12.1977, n. 449, i borsisti postdottorato, ai sensi della Legge 30.11.1989, n. 398, nonché di contrattisti, ai sensi del comma 14 della Legge 4.11.2005, n. 230.

Al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, è previsto lo svolgimento di due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale.

La prova orale è pubblica.

La prova orale accerterà, ove previsto, anche la conoscenza delle lingue di cui all'art. 1 del presente bando per i settori scientifico disciplinari nello stesso indicati.

Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo è notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di 15 giorni prima delle prove stesse.

La convocazione per la prova orale avviene ugualmente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di 20 giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; passaporto; patente automobilistica rilasciata dal Prefetto; porto d'armi; tessera postale; libretto ferroviario personale; fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

I candidati che intendono rinunciare alla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per la quale hanno prodotto domanda di ammissione, potranno inviare, allo stesso indirizzo cui è stata inviata la domanda oppure via fax al n. 02.6448.6005, la dichiarazione di rinuncia corredata di fotocopia del documento di riconoscimento, utilizzando il fac-simile allegato (All. D).

Non saranno prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento della prova orale.

Al termine dei lavori, la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il vincitore.

Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al Responsabile del procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.

Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti, corredata da tutti i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, nonché dalle prove scritte svolte dai candidati.

La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali è pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e resa pubblica anche per via telematica sul sito <http://www.unimib.it>.

I lavori delle commissioni giudicatrici devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - concorsi ed esami. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 9
Accertamento della regolarità degli atti

Gli atti della procedura sono consegnati dal Presidente della Commissione al Responsabile del Procedimento, congiuntamente alle domande e alle pubblicazioni dei candidati consegnati dall'Amministrazione, entro dieci giorni dall'ultima riunione della Commissione.

Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del vincitore o dei vincitori.

Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro il quale è tenuta a provvedere.

Art. 10
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

Al termine della procedura, decorsi i termini per eventuali impugnative, i candidati possono richiedere entro 30 giorni la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti presentati. Trascorso tale termine, l'Università non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 11
Documenti di rito per la nomina dei vincitori

I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione comparativa riceveranno comunicazione dal Rettore.

Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione gli interessati, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunità europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far pervenire la seguente documentazione:

- 1) autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante:
 - a) data e luogo di nascita;
 - b) cittadinanza;
 - c) godimento dei diritti politici;
 - d) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
- 2) qualora il candidato ricopra impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati: opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della Legge 18 marzo 1958, n. 311.
- 3) qualora il candidato non sia dipendente di questa Università, certificato medico rilasciato dal medico competente dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento di servizio.

La dichiarazione relativa al punto 1-c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

Il candidato proposto per la nomina in ruolo che ricopra un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui al punto 1) ed è tenuto a presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipende da cui risulti che si trova in attività di servizio con l'indicazione dello stipendio annuo lordo.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, risultato idoneo e proposto per la nomina, deve presentare nel termine di trenta giorni sopracitato, pena la decadenza dal diritto alla nomina i seguenti documenti:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto può autocertificare anche la mancanza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
- 3) certificato medico rilasciato dal medico competente dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento di servizio;
- 4) certificato attestante la cittadinanza;
- 5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della procedura.

Il certificato relativo al punto 5) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica Italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui l'interessato è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Per le modalità di presentazione degli atti e documenti da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si rimanda a quanto previsto all'art. 3, comma 15, del presente bando.

Art. 12 Nomina

La nomina in ruolo del vincitore è disposta con decreto rettorale.
Ad esso spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 13
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 14
Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando è la Sig.ra Nadia Terenghi - e-mail: nadia.terenghi@unimib.it.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Valutazioni Comparative (Tel. 02-6448.6114/6436/6193; e-mail: valutazionicomparative@unimib.it; Fax n. 02.6448.6005)

Art. 15
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge 3.7.1998, n. 210, il D.P.R. 23.3.2000, n. 117 e la Legge 4.11.2005, n. 230, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Art. 16
Pubblicazione dell'avviso di bando

L'avviso di emissione del presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

Il testo integrale del bando viene affisso all'albo dell'Ateneo - P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, ed è consultabile sul sito <http://www.unimib.it>.

Milano, 21 ottobre 2008

IL RETTORE
Marcello Fontanesi

Registrato il 23 ottobre 2008

al numero 23278

PUBBLICATO NELLA G.U. N. 88 DEL'11.11.2008 - SCADENZA 11.12.2008

Allegato A

Modello della domanda di partecipazione (in carta semplice)

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca
P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1
20126 MILANO

Il sottoscritto nato il
..... a residente in via
..... n. a
(provincia di), cap., codice fiscale

chiede

di partecipare alla procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore
universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare
..... presso la Facoltà di
....., indetta con decreto rettorale n. del , il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. del .

A tal fine dichiara:

- a) di avere cittadinanza (1);
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);
- c) di non aver riportato condanne penali (3);
- d) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lett. d), del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- e) di non essere in servizio presso una Università italiana come professore universitario di ruolo di prima o di seconda fascia o ricercatore universitario inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare della valutazione comparativa cui intende partecipare;
- f) di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 10, del D.P.R. 23.3.2000, n. 117, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termine di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a 15."
- g) di eleggere quale recapito, agli effetti del bando di concorso, in cap..... via n., telefono e-mail riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo;
- h) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

- 1) fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- 2) curriculum datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica nonché il curriculum dell'attività clinico-assistenziale o dell'attività in campo tecnico-addestrativo per i settori scientifico-disciplinari per i quali è richiesto;
- 3) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa con relativo elenco datato e firmato;
- 4) elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità e nei termini di cui all'art. 4 del bando;
- 5) ricevuta del versamento di Euro 25,82.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data,

Firma (5)

.....

-
- 1) Indicare la cittadinanza posseduta;
 - 2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione;
 - 3) Dichiarare le eventuali condanne riportate;
 - 4) La firma non va autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Allegato B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445.

__l_ sottoscritt _____
cognome e nome

nato a _____ prov. _____ il _____

e residente in _____ Via _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA:

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data,

Il dichiarante

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, disciplinate dall'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, consentono al cittadino interessato di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti, quali per esempio:

- *iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;*
- *titolo di studio, esami sostenuti;*
- *qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.*

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva di certificazioni:

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____
conseguito il _____ presso _____
con votazione _____
- di aver sostenuto i seguenti esami: _____
il _____ presso _____
con votazione _____
- di essere in possesso della seguente qualifica professionale _____
conseguita il _____ presso _____
- di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/abilitazione/formazione/
aggiornamento/qualificazione _____
conseguito il _____ presso _____
- di avere prestato il seguente servizio _____
presso _____
dal _____ al _____

Allegato C

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445.

___I___ sottoscritt _____
cognome e nome

nato a _____ prov. _____ il _____

e residente in _____ Via _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o usi di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARA:

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data _____

Il dichiarante⁽¹⁾

(1): Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia di un documento del dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, disciplinate dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono non una certificazione amministrativa, ma un atto di notorietà che appartiene alla categoria delle verbalizzazioni.

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono essere attestati quindi:

- *i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione.*
- *la conformità all'originale della copia di un documento rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione o di un titolo di studio (art. 19 del D.P.R. 445/2000).*

I titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in una sola dichiarazione sostitutiva, ma devono essere indicati espressamente, non essendo sufficiente una generica espressione del tipo "...tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi all'originale....".

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

■ la copia della seguente pubblicazione dal titolo: _____
_____ edito da: _____ riprodotto
per intero/estratto da pag. ___ a pag. ___ e quindi composta di n. _____ fogli è
conforme all'originale.

■ la copia del seguente atto/documento: _____
_____ conservato/rilasciato dall'amministrazione pubblica _____
composta di n. _____ fogli è conforme all'originale.

■ la copia del titolo di studio/servizio: _____
_____ rilasciato da _____ il _____
è conforme all'originale.

■ per la pubblicazione _____
(titolo)

il deposito legale è stato adempiuto da _____
(indicare il nome, ovvero la denominazione o la ragione
sociale e il domicilio o la sede del soggetto
obbligato al deposito)

Allegato D

Modello di rinuncia alla partecipazione a valutazioni comparative

Al Magnifico Rettore

dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca
P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1
20126 MILANO

OGGETTO:

Procedura di valutazione comparativa a n. posti di, settore scientifico-disciplinare, bandita dalla Facoltà di il cui avviso di bando è stato pubblicato sulla G.U. n. del

Il sottoscritto, nato a il

RINUNCIA a partecipare alla valutazioni comparativa indicata in oggetto.

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data,

Il dichiarante*

*La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma se, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, è sottoscritta ed inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante